DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI DIFFUSIONE E FORNITURA DI CARBURANTI SOSTENIBILI PER L'AVIAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 2023/2405 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 18 OTTOBRE 2023

Art. 6

Violazione degli obblighi dell'operatore aereo ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2405

L'operatore aereo che carica un quantitativo annuo di carburante in un aeroporto dell'Unione in misura inferiore al 90 per cento del fabbisogno annuo di carburante, fatte salve eventuali esenzioni accordate o giustificazioni riconosciute ai sensi del regolamento (UE) 2023/2405, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al risultato della formula SRIF =2⊠ CN⊠ PMAAF aumentato fino al decuplo.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi in materia di diffusione e fornitura di carburanti sostenibili per l'aviazione di cui al regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023
Estremi	Decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 187
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-187-2025/art-6-violazione-degli-obblighi-dell-operatore-aereo-ai-sensi-dell-articolo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it